

2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

Art. 32 ⁽¹⁷⁾

Art. 33

(Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi)

1. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali, prevista dalla normativa statale vigente, è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali.

2. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione, nell'ambito dei quali sono disciplinati, in particolare, le modalità di trasmissione alla Regione delle segnalazioni di atti, fatti e negozi che manifestino comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 34

(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 24 della l.r. 40/2010, è rideterminata in euro 95.000 per l'anno 2012 e in euro 100.000 dall'anno 2013 ed è determinata in euro 100.000 per l'anno 2014 (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

Art. 35

(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)

1. Alle istituzioni scolastiche dei Comuni della Valle del Lys, individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sono concessi finanziamenti specifici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e l'insegnamento della lingua tedesca.

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei predetti Comuni.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è rideterminata in euro 13.000 per l'anno 2012 e in euro 14.500 per l'anno 2013 ed è determinata in euro 14.500 a decorrere dall'anno 2014 (U.P.B.1.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 36

(Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria anni 2007/2009), già determinato in euro 1.650.000 per l'anno 2012 e in euro 879.000 per l'anno 2013 dall'articolo 27 della l.r. 40/2010, è rideterminato in euro 870.700 per l'anno 2012, in euro 874.000